



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESS O CHE

- con ricorso ex art. 696 bis cpc notificato il 28/12/2016, i sigg.ri F.P.S., M.A.T., C.S. e G.B.S. in proprio e nella qualità di eredi del sig. G.S. hanno evocato in giudizio quest'A.O.U.P, la Casa di Cura Abano Terme – Polispecialistica e Termale S.p.a. e l'Ospedale Buccheri La Ferla- Fatebenefratelli di Palermo, per ottenere l'accertamento del nesso di causalità tra la morte del proprio congiunto, il signor G.S., e la mancata informazione di quest'ultimo e/o dei genitori della patologia cardiaca che l'affliggeva e che nel 2014 ne aveva causato il decesso;
- al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 20486/2016 e che l'Azienda è stata assistita dall'Avvocatura interna;
- il giudizio è stato istruito con apposita CTU, conclusasi con l'accertamento della responsabilità delle strutture resistenti per il mancato adempimento dell'obbligo informativo in occasione dei vari ricoveri ai quali lo stesso signor G.S. si è sottoposto per varie ragioni presso ciascuna di esse (Ospedale Policlinico di Palermo in relazione a ECG effettuato il 20.05.2007; Casa di Cura Abano Terme per ECG effettuato in data 11.12.2009 e Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo per esame effettuato in data 08.03.2010), effettuando indagini che avrebbero consentito di diagnosticare la malattia di Wolf-Parkinson-White: secondo i CTU la predetta omissione informativa avrebbe di fatto privato il signor G.S. della possibilità di eseguire quegli approfondimenti diagnostici e/o provvedimenti terapeutici capaci di limitare il rischio di eventi acuti fatali;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 13/12/2022, i predetti ricorrenti hanno convenuto in giudizio tutte e tre le già citate Amministrazioni, per sentirle condannare al pagamento dell'ingente somma di € 1.495.367,68, oltre interessi e spese, asseritamente loro spettanti, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, *iure proprio* e *iure hereditatis* conseguenti al decesso del loro congiunto, il Sig. S.G.;

	<ul style="list-style-type: none"> • al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 7957/2022 e che l'Azienda è stata assistita dall'Avvocatura dello Stato; • a seguito di richiamo dei CTU del procedimento di ATP per ottenere dei chiarimenti, il G.I. ha formulato la seguente proposta conciliativa <i>"il pagamento da parte delle strutture sanitarie resistenti della somma onnicomprensiva (per sorte capitale, interessi e spese legali) di € 200.000,00 ciascuna, per un totale di € 600.000,00, per danno non patrimoniale spettante al de cuius, da ripartirsi in favore degli eredi S.F.P., T.M.A. S.C.. e G.B.S. in quote uguali di ¼ ex art.571 c.c.;</i> - <i>rinuncia agli atti e all'azione da parte dei ricorrenti con riferimento a tutte le domande formulate iure proprio;"</i> <ul style="list-style-type: none"> • tale proposta è stata veicolata dall'Avvocatura dello Stato con nota prot. 26242/2025;
<p>DATO ATTO CHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il CAVS riunitosi nella seduta del 21 maggio 2025, ha espresso delle perplessità in ordine all'accettazione della predetta proposta, riguardanti principalmente il riconoscimento del risarcimento per perdita di chance, la stima della sopravvivenza e la trasmissibilità agli eredi del danno da morte; • la proponente Unità di Staff ha pertanto manifestato le predette perplessità emerse nella seduta del Comitato Aziendale all'Avvocatura Distrettuale di Stato con nota pec n. 33025/2025, richiedendo, dunque, apposito parere in ordine all'accettazione della proposta; • l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota assunta al protocollo aziendale n. 38240 del 23 giugno 2025, ha rappresentato di ritenere la proposta conciliativa di che trattasi <i>"verosimilmente più vantaggiosa rispetto all'importo liquidabile a controparte in caso di esito nefasto del processo"</i>, significando che il <i>"ragionamento dei CC.TT.UU. è stato sostanzialmente sposato dal G.I. il quale ha, peraltro, espressamente rigettato le ulteriori richieste istruttorie avanzate da tutte le parti convenute e, sebbene i rilievi e profili clinici, pure puntualmente evidenziati dalla S.V. ad ultimo nel verbale inoltrato, possano essere nuovamente sottoposti all'attenzione del Giudicante (in sede di precisazione delle conclusioni), appare inverosimile che lo stesso proceda ad un rinnovo delle operazioni medesime"</i>;

- il C.A.V.S. nella seduta del 26 giugno 2025 ha, alla luce di quanto rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale, riesaminato la questione così esprimendosi *“Il CAVS prende atto, dunque, della possibilità che la prosecuzione del giudizio, con la non accettazione della proposta del Giudice, possa vedere in futuro l’Azienda soccombente per una somma economica superiore rispetto a quella odiernamente quantificata dal Giudice. Pertanto, il CAVS, nonostante ritenga ontologicamente non divisibile il riconoscimento di un danno da perdita di chance in favore del deceduto, attenendo ad un bene (vita) a lui non disponibile, ma ritenendo, altresì, più favorevole economicamente per l’azienda l’adesione alla attuale proposta, nel rischio dell’introduzione nel giudizio anche del danno iure proprio al momento escluso dal Giudice per prescrizione, dà mandato all’Ufficio Legale di trasmettere tale conclusione alla Direzione Generale, affinché ne valuti la condivisione, e successivamente informarne l’Avv. Palazzolo, per le attività consequenziali”*;

- pertanto, la proponente Unità di Staff ha proceduto alla trasmissione della predetta proposta conciliativa alla Direzione Generale, corredata da ampia nota illustrativa sui fatti di causa, con nota prot. n. 42434/2025, riscontrata con l'accettazione della Direttrice, manifestata quest'ultima sia con annotazione olografa alla nota sopracitata sia con apposita annotazione al protocollo *de quo*;

- la predetta proposta conciliativa è stata accettata anche da controparte, il cui legale ha trasmesso all'Avvocatura dello Stato apposito accordo transattivo sottoscritto dai propri assistiti, anche al fine della conferma del conferimento da parte di questi ultimi della delega all'incasso dell'intera somma dovuta dall'A.O.U.P. in favore del signor F.P.S.;

- tale accordo sottoscritto è stato inoltrato all'Azienda dall'Avvocatura dello Stato con nota prot. 18577/2026;

- tale volontà è stata confermata all'udienza del 4/3/2026, al termine della quale il G.I. ha disposto un rinvio al 13/5/2026 per l'accertamento della definizione bonaria della controversia tra le parti;

RAVVISATA

- la necessità di procedere alla definizione stragiudiziale del procedimento *de quo*, giusto parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, del CAVS e della relativa

	<p>accettazione della Direzione Generale;</p> <ul style="list-style-type: none"> la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	<p>che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;</p>

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	<p>dell'accettazione della Direzione Generale e di controparte della sopracitata proposta giudiziale formulata dal G.I. con ordinanza del 24 aprile 2025 (Tribunale di Palermo – III Sez. Civ. R.G.7957/2022);</p>
RITENUTO	<p>di dovere dare esecuzione alle statuizioni ivi emarginate e dunque di procedere al pagamento di € 200.000,00 onnicomprensive in favore dei ricorrenti, mediante unico accredito nel conto corrente del sig. F.P.S. giusta richiesta dei ricorrenti e ribadita nell'accordo conciliativo sottoscritto dagli stessi e notificato dall'Avv. Cammalleri all'Avvocatura dello Stato a comprova della volontà dei propri assistiti di aderire alla predetta proposta giudiziale;</p>
LIQUIDARE E PAGARE	<p>gli importi dovuti ai ricorrenti giusta accettazione della proposta giudiziale avanzata dal Giudice Procedente con la citata ordinanza del 24/04/2025, attraverso unico pagamento in favore del sig. F.P.S.;</p>
AUTORIZZARE	<p>pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento: -€ 200.000,00 in favore del sig. F.P.S.;</p>
IMPUTARE	<p>il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 200.000,00 sul conto 2.02.02.01.0101 – FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI 2026, attingendo all'accantonamento</p>

	effettuato per la posizione in esame al IV trimestre 2025.
--	--

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.